

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 193/2020/R/GAS “EVOLUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ 116/2020/R/COM, 149/2020/R/COM E 192/2020/R/COM ADOTTATE PER VIA DELL’EMERGENZA COVID-19”

Con il presente documento il Gruppo A2A illustra le proprie osservazioni in merito agli interventi a conclusione delle disposizioni transitorie adottate con la deliberazione 116/2020/R/com, così come modificata dalle deliberazioni 149/2020/R/com e 192/2020/R/com, per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Premessa

Il gruppo A2A esprime apprezzamento per la tempestività delle presenti misure. Gli interventi adottati da ARERA per far fronte all'emergenza COVID-19 infatti, ammettendo la presenza di insoluti lungo una parte della filiera, hanno generato esposizioni finanziarie in capo alle imprese di distribuzione al fine di contenere parzialmente le ricadute di detti insoluti nei confronti di CSEA e GSE.

E' pertanto urgente l'adozione di un provvedimento da parte di ARERA che definisca tempi certi e celeri di recupero degli importi al fine di ristabilire il necessario equilibrio economico-finanziario degli operatori infrastrutturali, a garanzia e protezione del sistema complessivo.

Condividiamo la *ratio* delle proposte, le quali intervengono a sostegno delle possibili difficoltà dei venditori nel sanare gli interi importi delle fatture in un'unica soluzione in potenziale presenza di piani di rateizzazione concordati con i clienti finali più estesi nel tempo.

Evidenziamo tuttavia che le misure proposte appaiono complesse, e talvolta poco chiare, dal punto di vista della gestione operativa e contabile. Ciò con particolare riferimento all'ipotesi di integrare la disciplina del recupero degli insoluti generati nell'ambito del servizio di distribuzione gas e di trasporto del gas naturale con il Meccanismo finalizzato a ristorare i venditori degli eventuali OGS versati ma non riscossi dai clienti finali dal 2016 (c.d. Meccanismo Pregresso OGS), tuttora in via di definizione.

Appreziamo la volontà dell'Autorità di sostenere ulteriormente le eventuali difficoltà finanziarie riscontrate dai venditori, ma l'innesto del Meccanismo Pregresso OGS nel presente DCO mal si concilia con la natura delle proposte in oggetto, e introdurrebbe nel Meccanismo l'intermediazione forzata di un soggetto, il distributore, che nulla ha a che fare con gli insoluti eventualmente contabilizzati dai venditori.

Anche le modalità di applicazione del Meccanismo sono discutibili, in quanto lo stesso, nella forma dell'anticipazione, verrebbe applicato aprioristicamente a tutti i soggetti che richiedono la rateizzazione degli insoluti, prescindendo dai requisiti di accesso – ad oggi non noti, alle somme oggetto di reintegro – ad oggi non definite e che dovrebbero quindi essere calcolate forfettariamente dal distributore in base a parametri esogeni a quelli che saranno considerati dal futuro Meccanismo, e discriminando le condotte virtuose di quei venditori che, ancorché in presenza di mancati incassi da parte dei clienti finali, non hanno ritenuto opportuno beneficiare delle deroghe della Delibera 116/2020/R/com. Questi ultimi, infatti, non avrebbero accesso al meccanismo di anticipazione.

Auspiciando la rapida ripresa dei lavori dello specifico Tavolo Tecnico Esazione Oneri Generali di Sistema istituito dall'Autorità al fine di addivenire celermente

ad una soluzione condivisa ed univoca in relazione al Meccanismo Progresso OGS, riteniamo sia da respingere la proposta di anticipazione qui ipotizzata in ragione delle motivazioni sopra esposte e delle ulteriori precisazioni effettuate nel seguito del presente documento.

Con riferimento ai singoli spunti di consultazione, osserviamo quanto segue.

Meccanismo per il saldo degli ammontari non versati dagli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale

Q1. Si considera correttamente tratteggiato il meccanismo per il saldo degli ammontari non versati ai sensi delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dall'Autorità?

Q2. Si considera correttamente individuata la forchetta di percentuali indicata quale quota massima da riconoscere come anticipazione del "Meccanismo Progresso OGS"?

Esprimendo sostanziale condivisione in merito alle proposte illustrate, si illustrano tuttavia alcune criticità relative, in particolare, al settore elettrico.

Non paiono adeguate le modalità e le tempistiche di recupero degli OGS anticipati dai distributori nei confronti di CSEA e GSE ma non riscossi dai venditori ai sensi dell'art. 5 della Delibera 116/2020/R/com, corrispondenti potenzialmente al 10% degli importi fatturati con riferimento ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione. In base all'attuale formulazione del § 2.3.4 del DCO, i distributori sono tenuti a versare a CSEA e GSE il totale degli OGS incassati nell'ambito del versamento *una-tantum* o del piano di rateizzazione, senza la possibilità di trattenere quanto già eventualmente anticipato ai sensi del richiamato art. 5, che verrà recuperato mediante il Meccanismo di compensazione di cui alla Delibera 50/2018/R/eel.

Da ciò consegue, da un lato, un sovrappiù nei confronti di CSEA e GSE in quanto gli OGS già anticipati verrebbero nuovamente versati ai sensi della presente disciplina, dall'altro una eccessiva esposizione finanziaria dei distributori, che recupererebbero tali importi con un ritardo di circa un anno e mezzo nell'ambito dell'istanza 2021 del sopra citato Meccanismo.

In ragione di quanto sopra osservato – e in coerenza con quanto già proposto da ARERA per il settore del gas, riteniamo auspicabile una modifica delle attuali proposte, la quale consenta di trattenere a compensazione gli OGS eventualmente anticipati a CSEA e GSE dagli OGS che saranno versati in seguito all'incasso degli importi insoluti da parte dei venditori.

Risultano eccessivamente evasive le indicazioni circa la comunicazione da inviare ai venditori prevista al § 2.1.7, suscitando dubbi in merito ai contenuti e alle tempistiche. Il DCO prevede che il distributore sia tenuto a comunicare in ogni caso l'ammontare complessivo dovuto e, in caso di adesione dell'utente al piano di rateizzazione, il piano rateale con il dettaglio degli importi di ogni rata.

Con riferimento alle tempistiche, in conseguenza delle dilazioni temporali alle attività previste dal CADE nel caso di inadempimenti connessi ai pagamenti, la quantificazione precisa degli insoluti sarà valutabile solo all'inizio del mese di agosto. Dovendo i venditori esprimere il proprio gradimento per il piano rateale entro la fine del mese di agosto, e in considerazione della parziale sovrapposizione con il periodo estivo, è importante definire fin da subito le scadenze in modo chiaro e non equivocabile al fine di non derogare rispetto alle tempistiche di recupero degli importi ipotizzate da ARERA.

Con riferimento ai contenuti, la formulazione del § 2.1.7 del DCO parrebbe presupporre una sequenza di due successive e distinte comunicazioni, la prima contenente esclusivamente l'ammontare degli importi insoluti, la seconda inviata solo a valle dell'avvenuta conferma da parte del venditore di avvalersi della rateizzazione, e contenente i dettagli del piano. In considerazione delle tempistiche estremamente compresse, e del fatto che le regole per la rateizzazione sono già note, si ritiene necessario riportare entrambe le informazioni nella medesima comunicazione.

Infine, con riferimento all'anticipazione del c.d. Meccanismo Pregresso OGS, in aggiunta alle perplessità già espresse nella Premessa del presente documento sull'inopportunità e discriminatorietà di tale innesto, segnaliamo ulteriori criticità di carattere operativo.

Non è chiarito come si intenda conciliare la gestione contabile delle fatture di trasporto emesse nei mesi di applicazione della Delibera 116/2020/R/com con gli importi non versati ai sensi dell'anticipazione del c.d. "Meccanismo pregresso OGS", ancora da definire. Ciò, sia nell'ipotesi di quantificazione sulla base dei soli OGS non versati, sia nell'ipotesi di quantificazione sulla base del valore Q_{max} , inclusivo anche degli oneri di trasporto.

Non sono inoltre chiare le modalità di reintegro degli oneri di trasporto non percepiti dai distributori ai sensi della medesima Anticipazione, qualora il termine scomputato dal piano di rateizzazione sia desunto dal termine Q_{max} , che come già detto è inclusivo sia di OGS che di oneri di trasporto.

Meccanismo di versamento alla CSEA e al GSE degli oneri generali di sistema versati a rate dagli utenti e di eventuale reintegro ai distributori

Q3. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche di versamento alla CSEA e al GSE degli ammontari per Oneri generali di Sistema?

Q4. Per il solo settore elettrico, si condividono i criteri orientati alla semplificazione procedurale tratteggiati per il meccanismo di versamento degli ammontari per oneri generali di sistema oggetto di rateizzazione incassati dagli utenti e dell'eventuale reintegro in favore delle imprese distributrici?

In relazione alle tempistiche di versamento degli OGS riscossi dai venditori nell'ambito del versamento *una-tantum* e del piano di rateizzazione, non abbiamo osservazioni.

Con riferimento alle modalità di recupero degli OGS anticipati a CSEA e GSE ai sensi dell'art. 5 della Delibera 116/2020/R/com mediante il Meccanismo istituito dalla Delibera 50/2018/R/eel, si rimanda alle osservazioni espresse in relazione ai precedenti quesiti Q1 e Q2.

Cogliamo l'occasione per evidenziare una criticità emersa nella gestione delle attività operative di rendicontazione e di versamento degli OGS a CSEA a seguito delle deroghe temporali introdotte dalla Delibera 116/2020/R/com. Tali attività prevedono che il 5 di ogni mese venga effettuata la dichiarazione a CSEA relativa a tutti gli OGS incassati nel mese precedente, i quali vengono versati entro il successivo giorno 15 del mese.

Le deroghe temporali alle attività previste dal CADE nel caso di inadempimenti connessi ai pagamenti hanno potenzialmente differito a date anche eventualmente successive al 5 del mese la contabilizzazione degli incassi dai venditori. Al verificarsi di tali situazioni, essendo già stata effettuata la dichiarazione nei confronti di CSEA, e non essendo possibile effettuare versamenti di importi non corrispondenti alle dichiarazioni effettuate, non è chiaro come effettuare il versamento dei relativi OGS incassati.

Conclusione delle deroghe alla gestione della Garanzia in caso di downgrade del rating

Q5. Si ritiene condivisibile l'intervento prospettato a tutela delle imprese che hanno beneficiato nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM della specifica deroga correlata al giudizio di rating?

Pur comprendendo le considerazioni alla base della proposta di prevedere che, nei casi di declassamento del giudizio di *rating* motivati dal contesto congiunturale connesso all'epidemia da COVID-19, il giudizio declassato continui ad essere provvisoriamente ammesso ai fini dell'accesso al servizio di trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale, ravvisiamo alcune criticità.

Innanzitutto, il motivo connesso al declassamento dovrebbe essere esclusivamente riconducibile all'effetto COVID e facilmente verificabile dall'impresa di distribuzione con criteri oggettivi e che non comportino eventuali ulteriori oneri di verifica che esulano dalle competenze dei DSO.

In aggiunta a ciò, l'effetto congiunturale connesso all'emergenza sanitaria andrebbe quantomeno circoscritto temporalmente e non lasciato indefinito, al fine di evitare l'eccessivo protrarsi delle attuali deroghe e il verificarsi di condotte potenzialmente opportunistiche, o comunque certamente non incentivanti, nei confronti dei venditori.

Le considerazioni sopra esposte scaturiscono dalle evidenze circa l'estrema fragilità del sistema di garanzie ad oggi vigente con riferimento al servizio di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale, più volte portata all'attenzione di codesta Autorità.

L'eccessivo protrarsi dell'allentamento della disciplina determinato dalle deroghe introdotte per far fronte all'emergenza COVID **espone infatti il sistema *downstream* a ulteriori nuovi rischi**, mantenendo però preservato quello *upstream* relativo al servizio di dispacciamento e bilanciamento, che nemmeno nel presente contesto è stato interessato da deroghe e regressioni. **L'esposizione al rischio determinata dall'estrema polverizzazione degli utenti che richiedono accesso al servizio di distribuzione andrebbe al contrario contenuta mediante interventi di rafforzamento della disciplina, nella direzione intrapresa dal DCO 530/2019/R/eel, e non continuamente aggravata.**